ADESIONE ALL'ACCORDO EUROPEO SULLE GRANDI STRADE A TRAFFICO INTERNAZIONALE (AGR), CON ALLEGATI, APERTO ALLA FIRMA A GINEVRA DAL 15 NOVEMBRE 1975 AL 31 DICEMBRE 1976, E SUA ESECUZIONE

Art. 1 (Accordo)

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'Accordo, fra cui il testo francese qui sopra riportato.

ACCORDO europeo sulle grandi strade a traffico internazionale (AGR) LE PARTI CONTRAENTI, CONSCIE della necessita' di facilitare e sviluppare in Europa il traffico stradale internazionale, CONSIDERANDO che, per assicurare e sviluppare le relazioni tra i Paesi europei, e' necessario prevedere un piano coordinato di costruzione e di sviluppo di strade adattate alle esigenze del traffico internazionale futuro, HANNO CONVENUTO quanto segue:

ARTICOLO 1. (Definizione ed adozione della rete internazionale "E")

Le Parti contraenti adottano il progetto di rete stradale qui appresso indicato "Rete internazionale E" e descritto all'allegato I del presente Accordo, a titolo di piano coordinato di costruzione e di sviluppo di strade di interesse internazionale che esse si propongono di intraprendere nel quadro dei loro programmi nazionali.

Versione in vigore dal 5 gennaio 1981, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adesione all'accordo europeo sulle grandi strade a traffico internazionale (AGR), con allegati, aperto alla firma a Ginevra dal 15 novembre 1975 al 31 dicembre 1976, e sua esecuzione
Estremi	Legge 29 novembre 1980, n. 922
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 20 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/adesione-all-accordo-europeo-sulle-grandi-strade-a-traffico/accordo-art-1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it